



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 338-4547608 - 349-2146672

PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-4547608 - 348-5862985

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it

POSTA ELETTRONICA: cp.foggia@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N°70 del 07/04/2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
✉ impianti.pugliaInd@pec.it
✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.pugliaInd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it

BARI

delegazionebari.pugliaInd@pec.it

BAT

delegazionebat.pugliaInd@pec.it

NUOVA FUNZIONE RISULTATI GARE

Si informa che **da lunedì 30 marzo 2026** è disponibile la nuova versione dell'app *Portale Servizi*, che introduce la funzionalità **Risultati Live**.

Attraverso tale funzione, i dirigenti delle Società sportive potranno inserire in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone, il risultato della gara in corso relativa alla propria squadra.

Per accedere alla funzione sarà sufficiente avere installata l'app *Portale Servizi LND* (o scaricarla dagli store Android/iOS), effettuare l'accesso con le credenziali in proprio possesso e accedere alla nuova sezione dedicata, immediatamente visibile. I risultati, parziali o finali, saranno da subito disponibili nell'app *Play LND*, contrassegnati come dati inseriti dall'utente.

In allegato una **guida operativa** predisposta dai Sistemi Informativi per assistere i dirigenti nell'inserimento del risultato sull'applicazione *mobile* in oggetto.

NUOVA APP VARIAZIONI GARE

Si rende noto a tutte le società affiliate che è disponibile la nuova App Variazioni Gare, un innovativo strumento digitale volto a semplificare e ottimizzare le procedure di gestione e comunicazione delle variazioni relative al calendario delle competizioni.

L'applicativo, progettato per garantire una gestione più tempestiva, tracciabile e sicura delle modifiche ai calendari agonistici, diverrà lo strumento di riferimento per tutte le istanze di variazione (orario, campo, data).

Al fine di agevolare l'apprendimento del nuovo sistema e garantire la continuità dei servizi senza pregiudicare l'attività agonistica, si dispone che **la procedura tradizionale tramite email rimanga valida e attiva**.

Fino alla fine della corrente stagione sportiva, le Società potranno pertanto inoltrare le richieste di variazione secondo due modalità alternative:

- **Modalità Digitale:** Tramite inserimento diretto sulla nuova "App Variazioni Gare".
- **Modalità Ordinaria:** Tramite invio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale già noto.

La richiesta di Variazione gara devono essere effettuate entro il martedì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comitato Regionale Puglia ricorda che per completare una pratica di Variazione gara dall'App Programmazione Gare presente sul Portale Servizi LND, **disponibile anche per smartphone**, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, **l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte**.

Si rammenta alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

CLICCA QUI per scaricare l'App dall'App Store per dispositivi Apple
<https://apps.apple.com/ca/app/lnd-portale-servizi/id6742547770>

CLICCA QUI per scaricare l'App da Google Play per dispositivi Android.
<https://play.google.com/store/search?q=lnd+portale+servizi&c=apps&hl=it>

CLICCA QUI per accedere al Portale Servizi LND su pc.
<https://portaleservizi.lnd.it/>

APP VARIAZIONI GARE FASE 2 – NUOVE FUNZIONALITÀ

- Gestione dell'informazione per indicare che la gara in questione è un «Recupero»
- All'interno delle informazioni delle gare, anche per eventuali future interrogazioni è stato riportato il tipo di terminazione già utilizzato su AS400
- Implementazione della funzione di esportazione in Excel anche per la versione App dedicata alle società sportive
- La motivazione diventa un campo obbligatorio
- Gestione della ripartizione del costo della variazione tra società ospitante e società ospite
- È stata creata un'apposita tabella che consente di parametrizzare i costi per campionato e su una soglia temporale rispetto alla data della gara
- È stata migliorata la visualizzazione dello storico della variazione. Si apre attraverso un menù laterale quindi non più invasiva rispetto ai dati della gara
- In caso di variazione gara che viene identificata come un'inversione di campo un alert avvisa di rivolgersi al C.R. di competenza
- In caso di variazione campo di gioco vengono visualizzati tutti i dati principali del campo per una migliore identificazione dello stesso e dell'omologazione
- È stato creato un nuovo stato della variazione «Non ufficializzata» per tutte le variazioni che vengono rifiutate dal C.R. Lo stato è identificato da un pallino di colore viola ed è filtrabile sia nella visualizzazione che nell'esportazione in Excel
- Gestione documentale della variazione con la possibilità di allegare fino a 3 documenti: 2 cassette documentali sono stati identificati con il modulo di disponibilità ed indisponibilità campo di gioco; un terzo cassetto libero per caricare eventuali altri allegati
- È stata implementata la gestione delle richieste ricevute che consente ora di visualizzare anche le richieste già lavorate (accettate o rifiutate). La gestione delle richieste è stata ulteriormente implementata per visualizzare tutte le proprie gare fuori casa
- Sono stati aggiunti i filtri per girone, giornata e A/R, quindi ora si può filtrare e cercare una singola gara. Il filtro è stato implementato anche per l'esportazione in Excel
- È stata arricchita l'email di notifica che ora riporta anche i dati anagrafici del campo
- Referti attività di base – È ora possibile inserire anche il risultato della partita
- Referti attività di base – Possibilità di caricare fino a 10 allegati/foto per gara, anche con caricamento foto direttamente dalla fotocamera dell'app mobile
- Referti attività di base – C'è ora la possibilità di validare il referto da parte del C.R.; la validazione mette lo stato in blu così da poterli identificare/filtrare
- Referti attività di base – Quando un C.R. mette un referto in errore la società si trova nella Home Page del Portale Servizi una notifica badge
- Referti attività di base – Esportazione in Excel con lo stato del referto
- Home Page – Implementazione delle notifiche con un badge per singola attività (variazioni, richieste, ecc.) che consente una maggiore visibilità. Le notifiche sono state implementate sia per la versione società che per quella C.R



**FESTA DEL CALCIO
GIOVANILE
DI CAPITANATA
MONTE 2026
SANT'ANGELO**

CATEGORIE PARTECIPANTI

- ATTIVITÀ AGONISTICA -

- **MASCHILE**

- Allievi Under 17
- Giovanissimi Under 15
- Giovanissimi Under 14

- ATTIVITÀ DI BASE -

- **FEMMINILE**

- Esordienti
- Pulcini

- **MISTA**

- Esordienti
- Pulcini
- Primi Calci
- Piccoli Amici

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La Delegazione Provinciale raccoglierà le adesioni delle Società interessate a partecipare alla Festa del Calcio Giovanile di Capitanata - Monte Sant'Angelo 2026.

Ciascuna Società interessata dovrà far pervenire la modulistica di adesione che si fornisce in allegato, **completa di timbro sociale e firma del Legale Rappresentante**.

È possibile presentare domanda di partecipazione con più di una categoria. L'ammissione di una o più categorie resta a discrezione della Delegazione Provinciale.

In caso di esaurimento dei posti disponibili, le domande di partecipazione saranno accettate con riserva.

La partecipazione alla Festa del Calcio Giovanile di Capitanata non prevede costi di iscrizione.

Il modulo di adesione dovrà essere inviato scrivendo a cp.foggia@Ind.it.

Si ricorda che, in caso di deposito della domanda di iscrizione, la partecipazione alla manifestazione diviene obbligatoria.

POSTI DISPONIBILI:

ESORDIENTI FEMMINILI:	4
ESORDIENTI MASCHILI:	8
PULCINI FEMMINILI:	4
PULCINI MASCHILI:	12
PRIMI CALCI:	16
PICCOLI AMICI:	16

**VARIAZIONI PROGRAMMA GARE
RECUPERO TURNO INFRASETTIMANALE**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE

GIRONE B – 3 Giornata RIT

Squadra 1	Squadra 2	DA	A	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO FOGGIA	SPORTING TORREMAGGIORE	08/04/2026 16:30	08/04/2026 15:30	"DON UVA"	FOGGIA	VIA LUCERA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 06/03/2026 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Con rituale reclamo, preannunciato a mezzo PEC in data 6 marzo 2026 e depositato in data 13 marzo 2026, la società A.S.D. Accademia Manfredonia, ricevuti gli atti del fascicolo, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale relative alla gara del Campionato Giovanissimi Under 14 "Accademia Manfredonia – Eagles San Severo" del 1° marzo 2026, di cui al C.U. n. 62 del 06 marzo 2026.

In particolare, la reclamante ha impugnato:

- 1) La squalifica per 10 (dieci) giornate effettive ai calciatori Gatta Luigi, Trotta Andrea Nathan, Rignanese Domenico e Fusco Samuele, ai sensi dell'art. 28 C.G.S., per aver rivolto all'arbitro espressioni di natura sessista, gravemente offensive e denigratorie, ai sensi dell'art. 28 C.G.S. e
- 2) l'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Accademia Manfredonia a titolo di responsabilità oggettiva e diretta ai sensi degli artt. 6 e 28 C.G.S.

In ordine al punto 1) la reclamante lamenta la lacunosità e genericità del referto, nonché la mancata individualizzazione delle condotte, sostenendo che il referto arbitrale è generico e cumulativo, in quanto attribuisce le medesime espressioni offensive a tutti e quattro i calciatori configurando così una "responsabilità di gruppo". Deduce, inoltre, che la Direttrice di gara non poteva percepire con certezza le frasi e attribuirle ai singoli calciatori, data la distanza indicata (circa 3 metri) e il numero di persone presenti.

In merito al punto 2) la reclamante ha dedotto un difetto di prova sulla riconducibilità dei sostenitori alla propria squadra e la contraddittorietà e mancata identificazione nel tempo di stasi. Ha contestato la dinamica degli sputi e respinto l'accusa di mancata tutela da parte dei dirigenti.

Conclude, quindi, chiedendo in via principale di annullare le squalifiche per difetto di individuazione dell'addebito e in via subordinata la derubricazione della fattispecie dall'art. 28 all'Art. 36 CGS, con conseguente riduzione della sanzione, attesa l'età dei soggetti.

Chiede, inoltre, il proscioglimento della società per carenza probatoria sulla riconducibilità dei soggetti terzi.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 23.3.2026 con l'intervento, per la società reclamante, dell'Avv. Raffaele Collicelli. In udienza veniva ascoltato l'Arbitro della gara in ordine alle circostanze oggetto di reclamo.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Le argomentazioni addotte dalla società reclamante non sono idonee a scalfire la correttezza e la legittimità della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate e condivise.

L'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che "*i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*". Nel caso di specie, la Direttrice di gara, in sede di audizione dinanzi a questa Corte, ha fornito una ricostruzione dettagliata e priva di ambiguità, superando ogni presunta genericità. Ha precisato di aver identificato con certezza i quattro calciatori sanzionati in quanto, al termine della gara, si trovava in una posizione sopraelevata rispetto alla zona antistante gli spogliatoi e osservava i giocatori mentre indossavano ancora le maglie da gioco, che li rendeva pienamente riconoscibili. Ha ripetuto, senza alcuna esitazione, le frasi sessiste e gravemente discriminatorie e offensive che ognuno di loro le ha rivolto. Le dichiarazioni della Direttrice di gara appaiono coerenti, attendibili e circostanziate, e pertanto pienamente idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico dei calciatori sanzionati.

Per altro verso, le contestazioni della reclamante sul punto non trovano alcun fondamento e supporto probatorio.

La società reclamante invoca la derubricazione della condotta all'art. 36 C.G.S. (Condotta ingiuriosa), sostenendo che le espressioni non integrerebbero la fattispecie più grave della discriminazione. Tale tesi è priva di pregio. Le espressioni rivolte alla Direttrice di gara, testualmente riportate sia nel referto originale che in sede di audizione "*zoccola, troia, puttana*", sono epiteti che non costituiscono un generico insulto o una critica dell'operato dell'arbitro, ma rappresentano una forma di "sessismo ostile", come correttamente qualificato dal Giudice di prime cure, poiché mirano a denigrare la persona non per le sue funzioni, ma in ragione della sua identità di genere. L'utilizzo di stereotipi degradanti legati alla sfera sessuale e alla prostituzione è finalizzato a colpire la dignità della donna e a delegittimarne l'autorità in un ruolo tradizionalmente percepito come maschile. Tale condotta integra appieno la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1, C.G.S., che sanziona "*ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di sesso*". La richiesta di derubricazione va, pertanto, parimenti respinta.

Anche l'ammenda di € 400,00 è stata correttamente irrogata poiché ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

In sede di audizione, la Direttrice di gara ha precisato di aver individuato i sostenitori della reclamante sulla base dell'accento locale e delle frasi sul suo conto pronunciate sia mentre si rivolgevano ai calciatori della squadra di casa, sia, ancor prima, proferite durante lo svolgimento dell'incontro in occasione di sue decisioni arbitrali.

Non può che qualificarsi grave l'inerzia dei dirigenti della società, come emerge in modo inequivocabile dal referto e confermato in udienza, poiché tale comportamento costituisce una palese violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4 C.G.S., nonché dei doveri di vigilanza e protezione nei confronti degli ufficiali di gara. La circostanza che la società avesse preventivamente richiesto l'intervento della forza pubblica, pur essendo un atto diligente, non la esonera dalla responsabilità oggettiva per i fatti accaduti, soprattutto a fronte della totale passività dei propri dirigenti presenti sul posto.

Questa Corte riconosce la giovane età dei calciatori coinvolti, tutti appartenenti alla categoria Under 14. Tuttavia, la gravità oggettiva della condotta, che si sostanzia in un attacco sessista e discriminatorio, non può essere sminuita o giustificata in ragione dell'età. Al contrario, il contesto giovanile impone una risposta sanzionatoria ferma, che sia al contempo punitiva e rieducativa. La tolleranza verso simili comportamenti in un campionato giovanile costituirebbe un precedente inaccettabile e contrario ai principi formativi che devono ispirare l'attività del Settore Giovanile e Scolastico. Il Giudice Sportivo ha correttamente bilanciato il rigore della sanzione con la funzione educativa, disponendo, accanto alla squalifica, una prescrizione riparatoria (lettera di scuse e lettura pubblica). Tale misura rappresenta uno strumento adeguato a promuovere nei giovani atleti la consapevolezza della gravità delle loro azioni e il rispetto per l'altro, indipendentemente dal genere. La sanzione inflitta, pertanto, appare proporzionata e conforme ai principi dell'ordinamento sportivo. Tutto quanto innanzi premesso, la Corte Sportiva d'Appello territoriale,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 07/04/2026.

IL SEGRETARIO
Luigi Nazzaro

IL DELEGATO
Lorenzo Taggio